

COMUNE DI GIURDIGNANO

**Deliberazione C.C. 30 settembre 2019, n. 25****Approvazione definitiva variante urbanistica.****OGGETTO:** APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA ADOZIONE DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MINI AREA DI SOSTA CON ATTREZZATURE ALLA LOCALITÀ 'SAN BASILIO'.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000			
Regolarità Tecnica		Regolarità Contabile	
Parere	Data	Parere	Data
FAVOREVOLE	23.09.2019		
Il Responsabile del Servizio		Il Responsabile di Ragioneria	
F.to RUSSO GIUSEPPE		F.to	
L'anno duemiladiciannove addi trenta del mese di settembre alle ore 17,05 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.			
Avv. Monica Laura Gravante		SINDACO	P
Gabriella Vilei			P
Maria Cristina Accoto			P
Fabio Protopapa			P
Amedeo Ciullo			P
Orazio Salvatore Santoro			P
Emilio Pantaleo D'Aurelio			P
Antonio Vizzino			P
Giovanna Accoto			P
Donato Cristiano De Giuseppe			P
Davide Serrano			P
Presenti 11		Assenti 0	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Dr. Pierpaolo Tripaldi

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 25 del 30.09.2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA ADOZIONE DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MINI AREA DI SOSTA CON ATTREZZATURE ALLA LOCALITÀ "SAN BASILIO".**

Illustra la proposta di Deliberazione il Sindaco dandone lettura.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE

- l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, prevede che nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica;

- la Giunta Regionale, con Deliberazione 22 novembre 2011, n. 2581, ha approvato gli Indirizzi per l'applicazione dell'art.8 del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", sostituendo, per la parte relativa alle varianti urbanistiche, le linee guida approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 2000 del 27/11/2007;
- con istanza acquisita al prot. n. 6654 del 14/12/2016 la ditta Ditta SPICCHIARELLO Maria Rosaria residente in Uggiano la Chiesa alla via Giovanni Boccaccio n. 3, ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Giurdignano una proposta di variante per il progetto per la realizzazione di una mini area di sosta con attrezzature alla località "San Basilio, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010;;
- ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.160/2010, preso atto che lo strumento urbanistico del Comune di Giurdignano non individua specifiche aree destinate all'insediamento dell'impianto produttivo in parola, veniva convocata per il giorno 06/03/2019 apposita conferenza di servizi di cui agli artt. 14 - 14 quinquies della L. 7.8.1990, n.241 e ss.mm.ii., a cui si invitavano:
  - Regione Puglia - Assessorato Urbanistica - Bari;
  - Regione Puglia - P.O. Urbanistica-Lecce,
  - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia - Lecce;
  - Azienda U.S.L. LE/2 - Maglie;
  - Commissione del Paesaggio - Otranto;
  - Arch. Marina BELLO - Otranto;
- nell'ambito della C.d.S. sono intervenuti l'AUSL Lecce - Area Sud Maglie con proprio parere del 09.04.2019 prot. n. 54676 acquisito al prot. com.le n. 2136 del 10/04/2019, esprime parere favorevole alla realizzazione alle seguenti condizioni:
  - 1) le aree ombreggiate che, non dovranno essere inferiori al 10% dell'intera superficie del complesso, dovranno essere coperte da piante di dimensioni appropriate per fusto e fogliame.
  - 2) per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, che, secondo quanto dichiarato dal tecnico dovrebbe avvenire mediante acqua di pozzo in quanto la zona non risulta servita dalla rete AQP, si fa presente che in tal caso, oltre alle autorizzazioni alla ricerca e all'emungimento rilasciate dall'autorità competente, l'utilizzo di tale acqua rimane subordinato al giudizio di idoneità e potabilità rilasciato dall'ASL ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9.12.2014; al riguardo si richiamano altresì le disposizioni di cui al successivo art. 16 che regola le acque utilizzate nelle strutture ricettive.
  - 3) per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque reflue di natura domestica rivenienti dai servizi della struttura si fa presente quanto segue:
    - il comma 1 dell'art 10 bis del R.R. 12.12.2011 n°26, introdotto con il R.R. n°16 del 26/05/2016, e successivamente modificato con il R.R. n° 1 del 07/02/2017, stabilisce che per gli insediamenti esistenti, nonché per le nuove costruzioni se ubicate *nelle aree incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di tutela delle acque non ancora servite da pubblica fognatura in esercizio, di consistenza fino a 20 A.E. qualora risulti manifesta l'impossibilità tecnica di provvedere all'adeguamento o di realizzare l'impianto di trattamento appropriato conformemente al presente regolamento, è possibile prevedere - quale deroga al trattamento appropriato - il deposito temporaneo.*
    - *nella tab. riportata al punto 4. 1 - Vasche a tenuta stagna dell'Allegato 4 al regolamento n° 26/2011 e s.m.i., riferita al dimensionamento delle vasche in funzione del numero di A.E., stabilisce che per un numero superiore a 20 A.E. 11011 è ammesso l'uso di vasche a tenuta stagna. Pertanto, nel caso di specie, considerate la previsione della presenza di almeno 120 persone, non essendo ipotizzabile il rilascio della deroga al trattamento appropriato (deroga che spetterebbe comunque al responsabile dell'ufficio tecnico) lo smaltimento (delle acque reflue rivenienti dalla struttura ricettiva potrà avvenire esclusivamente mediante la realizzazione di uno dei sistemi appropriati previsti dal r.R. 26/2011 e s.m.i. dimensionato al numero di A.E.*

- la Commissione locale per il Paesaggio, con verbale n. 34/2019 del 05/04/2019 ha espresso parere FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- la Regione Puglia - Sezione Urbanistica, con nota AOO\_079/PROT 19/03/2019 - 0002775, riscontra la nota n. 1404 del 06.03.2019 con la quale codesto SUAP, attese le disposizioni dell'art. 8 del DPR n.160/2010, ha indetto una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 ter, per le valutazioni in merito alla proposta progettuale per la realizzazione di una "struttura ricettiva all'aria aperta" del tipo "mini area di sosta", come definita dall'art. 23 della L. R. n.11/99 e ss. mm.

Il progetto interessa un'area di mq. 5.500, in loc. San Basilio, posto sulla S.S. 16, tipizzato Zona Agricola E2-verde agricolo extra urbano, dal P. R. G. vigente.

Dagli atti di progetto si rileva che lo stesso prevede n. 30 piazzole di sosta, alloggio custode, uffici, reception, locali per attrezzature comuni, servizi igienici comuni, parcheggi, il tutto per una volumetria complessiva di mc. 2.094,80 e superficie coperta di mq. 486.

Per quanto riguarda i requisiti giuridici per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 8 DPR n.160/2010, codesto SUAP fa riferimento nella Istruttoria comunale alla mancanza, nel PRG vigente, di aree per l'intervento in questione.

Ciò posto, questa Sezione scrivente rileva quanto segue:

sotto il profilo urbanistico la localizzazione dell'area non risulta idonea alla realizzazione della struttura ricettiva all'aria aperta in questione, atteso che il lotto è interessato in parte dalla fascia di rispetto stradale della SS. 16 e in parte dalla fascia di rispetto ferroviario (in cui risultano posizionate le piazzole di sosta per camper).

Sul punto si rileva il contrasto con le finalità perseguite dal D.P.R. n. 753/1980 che ha previsto, per le costruzioni lungo i tracciati delle linee ferroviarie, una distanza minima di mt. 30 dal limite di occupazione della più vicina rotaia ciò in quanto, sebbene trattasi non di costruzioni fisse ma di sosta per camper, la finalità della fascia di rispetto è relativa alla sicurezza pubblica, non garantita dalla presenza di strutture ricettive turistiche, seppure mobili (camper).

Inoltre - premesso quanto sopra quale limite invalicabile sotto il profilo urbanistico - si evidenzia tuzioristicamente che anche se il citato art. 23 della L. r. n. 11/99 prevede l'istituzione delle "mini aree di sosta" nei comuni privi di campeggi e villaggi turistici, detta circostanza pur evidenziata dal soggetto proponente nella Relazione tecnica, non è stata formalmente attestata dall'Amministrazione precedente nella sua istruttoria.

Ancora si osserva che la previsione di strutture edilizie quali alloggio custode, uffici, reception, locali per attrezzature comuni non sono previste dal predetto art. 23 co.1, in quanto non sono riconducibili ad "attività extra turistiche", mentre le strutture fisse vanno riferite alla tabella E della L. r. n. 11/99 e ss. mm., diversamente da quanto disposto per le strutture ricettive all'aria aperta disciplinate dagli artt. 14 e segg..

Quanto innanzi per le opportune considerazioni ed eventuali controdeduzioni dell'Amministrazione precedente.

- Che in merito alla nota della Regione Puglia prot. AOO\_079 del 19.03.2019 - 0002775, il Tecnico incaricato Arch. Marina BELLO osserva quanto segue.

Premesso che l'intervento è stato chiesto tramite il modulo procedimentale della conferenza di servizi "in variante allo strumento urbanistico" sicchè, fatta salva ogni valutazione di governo del territorio, potrebbero ostare all'approvazione del progetto solo invalicabili vincoli sovraordinati, si precisa che:

**A)** le distanze dalla S.S.16 e dalla linea ferroviaria - al contrario di quanto asserito nella nota regionale - sono ampiamente rispettate, come dimostrano gli elaborati di progetto alla tav. n.2 dove è palese che le costruzioni sono state ubicate al di fuori dalle fasce di rispetto.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che il DPR n. 753/1980 all'art.49 testualmente recita: "..... lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una

distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite di occupazione della più vicina rotaia ...”.

Si tratta, com'è evidente, di limitazione che riguarda unicamente interventi di “costruzione, ricostruzione ed ampliamento” e, pertanto, manufatti edilizi stabili.

Al riguardo, è ormai comunemente acquisito che laddove il camper o le roulotte, ferma restando la specifica destinazione di zona (campeggi, strutture ricettive all'aria aperta etc.), soddisfino solo esigenze di natura transitoria e turistica, non può venire in rilievo nessuna deroga o violazione di prescrizioni urbanistiche tant'è che, per le stesse, non è previsto alcun atto preventivo di assentimento.

Si badi bene, non si vuole qui affermare che il semplice carattere di amovibilità di tali mezzi sia requisito sufficiente per sottrarli alla normativa urbanistica quanto piuttosto evidenziare la loro “funzione” meramente transitoria e, come tale, inidonea a determinare qualsivoglia interferenza con i vincoli della tipologia in esame.

La questione trova peraltro decisivo supporto nonnativo nell'art. 3, comma 1, lett. e/5) del D.P.R. 380/01 (quale risultante dalla modifica introdotta dall'art. 10 ter, comma 1, d.l. n. 47 del 2014, conv. con modif. in L. n. 80 del 2014), il quale considera urbanisticamente irrilevanti le tipologie in questione laddove ricorra: 1) il temporaneo ancoraggio al suolo; 2) la collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, debitamente autorizzata, quale definibile in base all'art. 13 d.lg. n. 79 del 2011 (c.d. “Codice del turismo”), secondo cui rientrano in detta definizione i villaggi turistici, i campeggi in genere e quelli realizzati nell'ambito di attività agrituristiche, nonché i parchi di vacanze; 3) la esclusiva destinazione del manufatto alla sosta e al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti».

Del resto, ritenere anche i mezzi mobili (camper) sottoposti al limite della fascia di rispetto della ferrovia per ragioni di sicurezza pubblica, come rilevato dalla Regione, porterebbe al paradosso che su tale fascia non dovrebbe essere possibile neanche la sosta temporanea delle auto dei lavoratori agricoli, come giornalmente avviene.

**B)** Per quanto attiene alle previsioni di strutture edilizie guaii alloggio custode, uffici ecc. bisogna precisare che la legge regionale 11/99 preliminarmente divide le strutture ricettive in ATTIVITÀ RICETTIVA ALBERGHIERA al TITOLO I, STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA al TITOLO II, OSTELLI DELLA GIOVENTU' al TITOLO III e ATTIVITÀ RICETTIVA EX ART. 6, COMMA 10, LEGGE N. 217 DEL 1983 al TITOLO IV.

Le mini aree di sosta di cui all'art. 23 sono comprese nelle Strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo II e da nessuna parte viene espressa la volontà del legislatore di considerarle differenti, nelle dotazioni, da villaggi turistici e campeggi essendo queste, proprio all'art.19, dichiarate come **“altre tipologie di campeggi”**.

Ad ogni buon conto, quand'anche valesse quanto dichiarato dalla Regione nel suo proprio atto del 19 marzo u.s., anche in relazione a tale specifico punto, giova ricordare che il progetto è stato inoltrato al Comune con una istanza di deroga urbanistica. Va pertanto da sé che la considerazione di tali manufatti e la loro compatibilità urbanistica va valutata alla luce della nuova destinazione richiesta.

- che il responsabile del Servizio ha trasmesso, con Pec del 16/05/2019, alla Regione Puglia le osservazioni di cui alla nota AOO\_ 079 unitamente al certificato di carenza di aree specifiche redatto dallo stesso in fase di istruttoria;
- che, su richiesta dell'Autorità Procedente in persona dell'Arch. Giuseppe Russo di cui alla determinazione n. 74 del 05/07/2017, l'Autorità Competente in persona del Ragioniere Comunale Maurizio Bello con propria determinazione n. 80 del 10/07/2017 ha avviato la procedura ai sensi della L.R. n. 44/2012 e R.R. n. 18/2013 in materia di assoggettabilità a V.A.S., per il progetto per la realizzazione di una mini area di sosta con attrezzature alla località “San Basilio” con variante urbanistica di cui all'oggetto;
- che l'Autorità Competente, con il supporto della Commissione Locale del Paesaggio composta da Arch. Roberto Campa, Ing. Alessandro Risolo e Geol. Antonio Marte, ha determinato con atto n. 15 del 19/02/2018

R.G. n. 56 che la variante in oggetto non comporta impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché sulla base della L. R. 44/2012 e s.m.i. e R.R. n. 18/2013 in materia di assoggettabilità a V.A.S., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nella propria determina sopra richiamata;

- che le risultanze della verifica di assoggettabilità a V.A.S. del progetto di variante in questione, di cui alla determinazione n. 15 del 19/02/2018 R.G. n. 56 dell'Autorità Competente, sono state trasmesse ai soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 44/2012 e s.m.i., per come individuati nell'ambito della procedura V.A.S. dalle determinazioni n. 74 del 05/07/2017 dell'Autorità procedente e n. 80 del 10/07/2017 dell'Autorità Competente;
- che l'Autorità Competente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di cui all'esito della verifica di assoggettabilità V.A.S. del progetto in questione sul sito del Comune di Giurdignano in data 19/02/2018, precisando che:
  1. il progetto di ampliamento con variante urbanistica di cui all'oggetto, completo del Rapporto Preliminare Ambientale, unitamente agli atti del procedimento di cui alla L.R. n. 44/2012 e R.R. n. 18/2013 in materia di assoggettabilità a V.A.S., è consultabile presso:
    - Autorità Competente per la V.A.S.: Ragioniere Comunale Maurizio BELLO
    - Autorità Procedente: U.T.C./S.U.A.P. - Comune di Giurdignano - Arch. Giuseppe Russo
    - on-line utilizzando il link:  
<http://www.comune.giurdignano.le.it/informazioni/notizie/item/progetto-realizzazione-mini-area-di-sosta>, da cui sono scaricabili tutti gli elaborati trasmessi dal Proponente e gli atti del procedimento;
  2. entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione del Rapporto Preliminare Ambientale e degli elaborati progettuali trasmessi, nonché degli atti del procedimento e presentare proprie osservazioni in forma scritta in esito alle determinazioni dell'Autorità Competente del Comune di Giurdignano, secondo le procedure di cui alla L.R. n. 44/2012 e R.R. n. 18/2013 in materia di assoggettabilità a V.A.S..
- che con verbale del 10.06.2019 il Responsabile del Servizio ha chiuso la Conferenza dei Servizi approvando il Progetto per **la realizzazione di una mini area di sosta con attrezzature alla località "San Basilio"** - Variante Urbanistica art. 8 DPR n. 160/2010 proposto dalla Ditta SPICCHIARELLO Maria Rosaria residente in Uggiano la Chiesa alla via Giovanni Boccaccio n. 3, stabilendo altresì che il verbale costituisca, ai sensi del sopra citato art. 5 del DPR 447/98, come modificato dal DPR 440/2000, adozione di variante;
- come prescritto dall'art.8 degli "Indirizzi per l'applicazione dell'art.8 del D.P.R. n. 160/2010" approvati dalla Giunta Regionale, con Deliberazione 22 novembre 2011, n. 2581, per il prosieguo dell'iter procedurale, è stato effettuato, in data 24/06/2019, il deposito presso la Segreteria Comunale con contestuale affissione all'Albo Pretorio on line del Comune, per trenta giorni, del verbale della conferenza di servizi, costituente la proposta di adozione della variante urbanistica;
- nel termine di ulteriori e continuativi trenta giorni non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni alla Segreteria Comunale od al SUAP come attestato dal Segretario Comunale con nota prot. n. 4868 del 23.09.2019;

EVIDENZIATO, come lo spirito di innovazione legislativa di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, sia quello di favorire lo sviluppo degli investimenti degli impianti produttivi;

VISTO che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, la determinazione della Conferenza dei Servizi dello Sportello Unico per le Attività produttive costituisce proposta di variante Urbanistica adottata, sulla quale il

Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi definitivamente;

VALUTATO, pertanto, dover concludere il procedimento di variante urbanistica S.U.A.P., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, legittimamente attivato;

RAMMENTATO che se è pur vero, come pacificamente acclarato in giurisprudenza, che la pronuncia intermedia della conferenza di servizi non esprime efficacia vincolante per il Consiglio Comunale, che nell'ambito delle competenze assegnate dall'art. 42 c.2 lett. B) del D.Lgs. 267/00 si occupa di. *“programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”*(Se così non fosse, il Consiglio Comunale vedrebbe svilito il suo ruolo ad organo *“ratificatore”* di una decisione presa da altri, in dispregio peraltro al principio fondamentale di distinzione delle competenze all'interno della P.A. fra organi titolari del potere di gestione (dirigenti) e organi titolari del poter di indirizzo politico (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale), è altrettanto vero che l'eventuale bocciatura del progetto da parte del Consiglio Comunale, a valle di una defatigante e complessa vicenda amministrativa quale appunto la variante ex art.8 del DPR 160/10, deve essere fondata rigorosamente su una motivazione inconfutabile, oggettiva, puntuale e non apodittica o generica;

RAMMENTATO, altresì, che la variante ex art. 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistica-edilizia di un'area, ma deve essere vincolata in modo inscindibile al progetto di attività produttiva da cui deriva, e, deve produrre soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di quel progetto, tanto che la cessazione dell'attività o la mancata realizzazione del medesimo progetto per qualsiasi motivo, dovrà comportare la decadenza della variante e il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente;

RITENUTO che il procedimento urbanistico possa considerarsi concluso e che si possa procedere all'approvazione della variante urbanistica puntuale, come sopra dettagliate. non essendo pervenute osservazioni;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241;
- la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/1942 e ss.mm.ii.;
- la Legge Urbanistica Regionale n.56/1980 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n.160/2010, con particolare riguardo all'art.8;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 22 novembre 2011, n. 2581, riguardante gli indirizzi per l'applicazione dell'art.8 del D.P.R. n. 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sprtello unico per le attività produttive”*;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, sottoscritto in data 27.01.2016 dal Responsabile del Settore III Tecnico, a norma dell'art. 49, comma 1, del *“T.U.EE.LL.”*, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ii.;
- il parere favorevole di regolarità contabile, per via delle potenziali ripercussioni che la monetizzazione delle urbanizzazioni può comportare, ex art. 49 del *“T.U.EE.LL.”*, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge: Consiglieri presenti n.11; Consiglieri favorevoli n.11 espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) di prendere atto del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 10.06.2019;

- 2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR 160/2010, le determinazioni contenute nel verbale conclusivo della conferenza del 20/03/2017 indetta per l'esame della richiesta avanzata dalla Ditta SPICCHIARELLO Maria Rosaria residente in Uggiano la Chiesa alla via Giovanni Boccaccio n. 3, relativa al progetto per la realizzazione di una mini area di sosta con attrezzature alla località "San Basilio", con variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del DPR.N.160/2010;
- 3) di approvare pertanto definitivamente la variante allo strumento urbanistico vigente, limitatamente al progetto presentato, facendo proprie tutte le prescrizioni e condizioni contenute e richiamate nel Verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 10.062019;
- 4) di autorizzare, in caso di impossibilità al reperimento delle aree o di motivato provvedimento del SUAP e/o del SUE, la monetizzazione delle aree a standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art. 5 comma 2, mediante pagamento dell'imprto da versare a titolo di monetizzazione, a determinarsi da parte del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune e da vincolare per le urbanizzazioni;
- 5) di stabilire, ai sensi anche di quanto previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2581/2011, quanto segue a pena di decadenza della variante urbanistica di cui al presente atto:
  - è vietata la modifica del tipo di attività progettata dalla ditta interessata;
  - le opere di cui al progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici obbligatoriamente dovranno avere inizio entro il termine massimo di 18 mesi dal rilascio del provvedimento unico autorizzativo e dovranno essere concluse entro tre anni dall'inizio dei lavori, salva proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15 del D.P.R. 380/2001;
  - in caso di mancata realizzazione dell'insediamento nei termini di efficacia temporale del permesso di costruire, definiti dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, nonché di mancata messa in funzione entro i termini stabiliti dai provvedimenti comunali o di realizzazione di insediamento diverso rispetto al progetto presentato, l'area interessata dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
  - in caso di cessazione, vendita o simile dell'attività o di fallimento della ditta, l'immobile interessato dalla presente variante ritorna alla destinazione urbanistica precedente con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto, fatte salve le ipotesi di proroga secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- 6) di disporre inoltre che nel caso di cessazione dell'attività la ditta interessata dovrà darne comunicazione al Comune per i provvedimenti consequenziali;
- 7) di dare atto che:
  - la presente variante entrerà in vigore con la pubblicazione all'albo on line dell'avviso di deposito della medesima variante approvata, e col contemporaneo deposito nella segreteria comunale della presente delibera e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto;
  - la delibera consiliare di approvazione della variante sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con relative ed eventuali spese a carico delle ditte richiedenti;
- 8) di demandare al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive i necessari adempimenti consequenziali;
- 9) di stabilire, altresì, che tutte le spese di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ricadano integralmente in capo alla ditta proponente l'intervento costruttivo in variante al P.R.G., onde consentire al Responsabile del S.U.A.P. l'adempimento di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni;
- 10) di dare atto che sarà dato corso agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità previsti dal

D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione della presente deliberazione ed allegati sul sito istituzionale del Comune;

- 11) di dichiarare il presente provvedimento, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del TUEL.

Delibera di C.C. n. 25 del 30.09.2019

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

Avv. Monica Laura Gravante

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. Pierpaolo Tripaldi